

DDL LAVORO: LE NOVITÀ

Sintesi estratta dal Disegno di Legge in materia di lavoro

Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (art.1) – Viene istituito presso il MLPS il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura al fine di consentire lo sviluppo della Strategia nazionale di lotta al caporalato. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni Centrali e le Regioni anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono, oltre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'Interno, INPS, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e l'ISTAT. Ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe e la situazione economica delle aziende agricole e il calendario delle colture; il Ministero dell'Interno mette a disposizione i dati dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e dei risultati delle ispezioni inerenti le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi a infortuni e malattie professionali delle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni alle aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le Regioni, le Province Autonome mettono a disposizione i dati dei trasporti e degli alloggi dedicati ai lavoratori del settore agricolo.

Visite preassunzione (art. 2) – Sono diverse le modifiche proposte al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste sono da menzionare la possibilità che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici - biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, possa tenere conto delle risultanze di accertamenti già effettuati dal lavoratore purchè riportati nella copia della cartella sanitaria in suo possesso. Altre modifiche riguardano l'adibizione di locali sotterranei o semi - sotterranei a luoghi di lavoro, consentita solo previa comunicazione all' ispettorato del lavoro, a condizione che le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e con idonei requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Viene, inoltre, rivista la composizione della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CIG incompatibile con attività lavorativa (art. 3) – La bozza del DDL intende modificare il TU delle integrazioni salariali con la previsione dell'incompatibilità del trattamento con lo svolgimento di attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, prevedendone per giunta la sospensione nelle giornate di lavoro. Prima dell'avvio dell'attività è richiesta una comunicazione alla sede territoriale INPS in assenza della quale si decade dal diritto al trattamento.

FIS e Fondi di solidarietà neocostituiti (art. 4) – Il provvedimento in esame richiede ai fondi di solidarietà costituiti dopo il 1° maggio 2023 di quantificare la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovranno essere trasferite dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Somministrazione a tempo indeterminato (art. 5) – Modifiche sono previste alla disciplina del contratto di somministrazione per quanto concerne i limiti quantitativi per l'impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell'utilizzatore. Il DDL esclude dalla concorrenza al raggiungimento dei limiti percentuali ex art. 31, c. 2, del Dlgs. N. 81/2015 i lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Periodo di prova (art. 6) – Per quanto concerne il periodo di prova il DDL interviene specificando che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working (art. 7) - In merito ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working, il DDL intende formalizzare in una disposizione di legge l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Assenze ingiustificate e dimissioni (art. 9) – La proposta di legge prevede una norma antiabusi per le dimissioni. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione per assenze superiori a cinque giorni, il rapporto si intende risolto consensualmente per volontà del lavoratore e non trova applicazione la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione NASPI. La norma intende combattere una pratica largamente diffusa da lavoratori che, per ottenere la NASPI, si assentano illegittimamente.

Rapporto INPS – Contribuente (art. 14) – In merito agli obblighi contributivi, al fine di introdurre nuove forme di comunicazione con i contribuenti volte a semplificare gli adempimenti e favorire l'assolvimento degli obblighi contributivi, oltre alla regolarizzazione spontanea di anomalie, errori o omissioni, l'INPS potrà mettere a disposizione del contribuente informazioni a lui riferibili trasmettendogli una comunicazione per le dovute correzioni. Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il contribuente potrà segnalare all'Istituto eventuali elementi, fatti e circostanze riferiti alla comunicazione stessa. Ove entro tale termine, provveda alla regolarizzazione e, nei successivi 30 giorni, al versamento dei contributi dovuti, sarà ammesso al pagamento della sanzione civile ridotta in misura annua pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta.

Pagamento rateale debiti contributivi (art. 15) – Dal 1° gennaio 2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, se non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, passa da 24 a 60 mesi. La definizione dei requisiti, criteri e modalità del pagamento vengono rinviati all'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Accertamenti d'ufficio INPS (art. 16) – Il Disegno di legge prevede anche un potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo, e della riscossione degli importi omessi anche attraverso accertamenti d'ufficio con la consultazione di banche dati dell'Istituto e di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine viene previsto che gli uffici possano invitare i contribuenti a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie ed esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nonché inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti.

Ape sociale e precoci (art. 20) – La bozza di decreto uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso possono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Nuove risorse per l'apprendistato (art. 8) - Dall'anno 2024, i 15 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante vengono destinate alle regioni e Province autonome.